

**TIPOLOGIA TIROCINIO 1 : INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO**

LAVORATORI UTILIZZABILI	SOGGETTO PROMOTORE	DURATA	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE	LIMITI NUMERICI E PREMIALITA'	LIMITI NUMERICI DEL TUTOR	TIPOLOGIA DI LAVORATORI NON AMESSI																				
<p><b>A</b>-disoccupati inoccupati</p> <p><b>B</b>-Occupati in cerca di altra occupazione</p> <p><b>C</b>-A rischio disoccupazione (sono in pendenza di licenziamento)</p> <p><b>D</b>-Lavoratori sospesi</p> <p><b>E</b>-Disabili</p> <p><b>F</b>-Soggetti in condizione di svantaggio (categorie definite nella legge 381/91)</p> <p><b>G</b>-Categorie particolari di persone svantaggiate (non rientranti nei soggetti di cui al punto f, ma svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/14)</p> <p><b>H</b>-Minori in dispersione scolastica (minori segnalati ai CPI dagli organi competenti - ufficio tutela diritto/dovere istruzione e formazione )</p>	<p>1.Servizi per l'impiego</p> <p>2.Organismi iscritti nell'elenco regionale ai servizi per il lavoro:</p>  <p>3.ULSS (tramite servizio SIL): limitatamente ad utenti in percorsi terapeutici , riabilitativi di inserimento sociale</p> <p>4.ANPAL</p> <p>5.Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale con sede operativa in Veneto</p> <p>6.Cooperative sociali di tipo A: solo per soggetti svantaggiati affidati dalle PA</p>	<p>Per i lavoratori alle lettere A,B,C,D : massimo 6 mesi proroga compresa (attenzione per lavoratori lettera D la data di sospensione deve essere superiore al tirocinio)</p> <p>lettera E: massimo 18 mesi con proroga elevabili a 24 se con convenzione art. 11 L 68/99</p> <p>lettera H, F: massimo 12 mesi</p> <p>lettera G: il programma regionale può derogare e prevedere durata massima di 9 mesi proroga compresa <b>durata minima 2 mesi per tutti i tipi di lavoratori</b></p> <p>Il tirocinio può essere <b>sospeso/prorogato (AR.7 DGR )</b>:</p> <p>A) in caso di maternità obbligatoria o infortunio/ malattia del tirocinante superiori a 30 gg solari;</p> <p>B) per chiusura aziendale programmata ≥15 gg solari (nota ad inizio stage su PFI)</p> <p><b>STAGIONALITA'</b> La durata minima ridotta ad 1 mese per attività stagionali (solo quelle di cui DPR 1525 del 1963)</p>	<p>Il datore deve riconoscere per il tempo pieno minimo 450 € lordi oppure 350 € con buoni pasto o servizio mensa.</p> <p>Per i soli part-time tra il 50% e il 70% dell'orario mensile pieno, l'indennità è ridotta al 70% (315€; 245€).</p> <p>(1) Ai lavoratori già in forza presso altri datori ivi sospesi che percepiscono ammortizzatori (es. cigo/fsba/fis) l'importo dell'indennità non può superare il valore minimo previsto.</p> <p>(2) Ai lavoratori precettori di ammortizzatore senza rapporto di lavoro (es. Naspi) l'indennità è pienamente compatibile con i trattamenti Inps per cifre non superiori a 600 € mensili</p> <p><i>L'impegno orario (art. 9 co.4 DGR) non dovrà superare l'orario settimanale da ccnl. Si dovrà svolgere in fascia diurna, salvo giustificata tipologia di attività che non consente lo svolgimento diurno.</i></p>	<p>Soggetto Ospitante, per <b>unità operativa</b>:</p> <p>- <b>da 0 a 5 dipendenti*</b> = 1 tirocinante; <b>PREMIALITA'</b> organico da 1 a 5: alla conferma con contratto subordinato (TI anche app. e/o TD almeno 6 mesi anche a PT almeno pari 50% del CCNL):</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>- <b>da 6 a 20 dipendenti*</b> = 2 tirocinanti; <b>PREMIALITA'</b> :alla conferma con contratto subordinato (TI anche app. e/o TD almeno 6 mesi e PT almeno pari 50% del CCNL):</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>- <b>da 21 dipendenti* a salire</b> = fino ad un max del 10% dei dipendenti*; <b>PREMIALITA'</b>: alla conferma con contratto subordinato TI anche app. e/o TD di almeno 6 mesi anche a PT di almeno pari 50% del CCNL come da tabella seguente:</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p><b>*Dipendenti</b> = TI (no apprendisti) ; TD (con data contratto anteriore e scadenza posteriore alla data fine tirocinio) in forza all'atto dell'invio su CO del PFI.</p> <p><b>SONO ESCLUSI DAI LIMITI SOPRA RIPORTATI :</b> (1)tirocini con lavoratori di cui alla lettera E ed F; (2)tirocini con lavoratori di cui alla lettera G, solo se previsto nei programmi regionali; (3)tirocini attivati dai CPI per i soggetti lettera H; (4)tirocini inclusione sociale (DGR 1406/14); (5)tirocini curriculari e per l'accesso alle professioni; (6) i tirocini attivati in premialità come sopra descritti (art.5 co.6 punto 7).</p>	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	75%	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	50%	2	100%	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	20%	2	50%	3	75%	4	100%	<p><b>Ogni tutor didattico organizzativo (Soggetto Promotore es. CMTF)</b> può attivare massimo 40 tirocini contemporaneamente. Tale limite non è previsto per tirocini attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto.</p> <p><b>Ogni tutor del Soggetto Ospitante (datore di lavoro)</b> può accompagnare massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.</p>	<p>Non potranno essere ospitati in tirocinio i soggetti che :</p> <p>(1) hanno avuto con il medesimo datore un rapporto di lavoro o una collaborazione/incarico, a meno che terminati da almeno 24 mesi;</p> <p>(2) hanno svolto presso il medesimo datore nei 6 mesi precedenti più di 30 gg (anche non consecutivi) di CPO (art.54 bis l.96/2017) e/o voucher in regime precedente;</p> <p>(3) soggetti con PFI redatto per svolgere attività elementari e ripetitive (ad eccezione dei lavoratori di cui alle lettere E,F,G,H);</p> <p>(4) per svolgere nell'unità operativa dove è in corso una CIG/CIGO/FIS/FSBA ecc, mansioni equivalenti a quelle dei lavoratori sospesi;</p> <p>(5) lavoratori individuati per svolgere attività equivalenti a quelle di ex lavoratori in forza presso il medesimo datore nei 12 mesi precedenti la cui risoluzione del rapporto sia stata determinata da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licenziamento individuale o plurimo per GMO;</li> <li>- per licenziamento collettivo;</li> <li>- per licenziamento per fine appalto;</li> <li>- per risoluzione di apprendistato per volontà del datore al termine del periodo formativo (art.42 co. 4 Dlgs. 81/15).</li> </ul>
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	75%																									
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	50%																									
2	100%																									
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	20%																									
2	50%																									
3	75%																									
4	100%																									

**TIPOLOGIA TIROCINIO 2 : FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

LAVORATORI UTILIZZABILI	SOGGETTO PROMOTORE	DURATA	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE	LIMITI NUMERICI E PREMIALITA'	LIMITI NUMERICI DEL TUTOR	TIPOLOGIA DI LAVORATORI NON AMESSI																				
<p>A.Neo qualificati B.Neo diplomati C.Neo laureati D.Neo dottorati</p> <p><i>Hanno conseguito il titolo di studio nell'anno (12 mesi)</i></p>	<p>1.Università abilitate al rilascio di titoli accademici , Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore, istituzioni scolastiche statali e non che rilasciano titoli di studio dal valore legale: limitatamente al loro ex allievi</p> <p>2.Organismi di formazione professionale LR 9.08.02 n. 19: limitatamente a loro ex allievi</p>	<p>Massimo 6 mesi compresa proroga</p> <p>Durata minima 2 mesi</p> <p>Il tirocinio può essere <b>sospeso/prorogato (AR.7 DGR)</b> :</p> <p>A) in caso di maternità obbligatoria o infortunio/ malattia del tirocinante superiori a 30 gg solari; B) per chiusura aziendale programmata ≥15 gg solari (nota ad inizio stage su PFI)</p> <p><b>STAGIONALITA'</b> La durata minima ridotta ad 1 mese per attività stagionali (solo quelle di cui DPR 1525 del 1963)</p>	<p>Il datore deve riconoscere per il tempo pieno minimo 450 € lordi oppure 350 € con buoni pasto o servizio mensa. Per i soli part-time tra il 50% e il 70% dell'orario mensile pieno, l'indennità è ridotta al 70% (315€; 245€).</p> <p><i>L'impegno orario (art. 9 co.4 DGR) non dovrà superare l'orario settimanale da ccnl. Si dovrà svolgere in fascia diurna, salvo giustificata tipologia di attività che non consente lo svolgimento diurno.</i></p>	<p>Soggetto Ospitante, per <b>unità operativa</b>:</p> <p>- <b>da 0 a 5 dipendenti*</b> = 1 tirocinante; <b>PREMIALITA' organico da 1 a 5</b>: alla conferma con contratto subordinato (TI anche app. e/o TD almeno 6 mesi anche a PT almeno pari 50% del CCNL):</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>- <b>da 6 a 20 dipendenti*</b> = 2 tirocinanti; <b>PREMIALITA'</b> :alla conferma con contratto subordinato (TI anche app. e/o TD almeno 6 mesi e PT almeno pari 50% del CCNL):</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>- <b>da 21 dipendenti* a salire</b> = fino ad un max del 10% dei dipendenti*; <b>PREMIALITA'</b>: alla conferma con contratto subordinato TI anche app. e/o TD di almeno 6 mesi anche a PT di almeno pari 50% del CCNL come da tabella seguente:</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p><b>*Dipendenti</b> = TI (no apprendisti) ; TD (con data contratto anteriore e scadenza posteriore alla data fine tirocinio) in forza all'atto dell'invio su CO del PFI.</p> <p><b>SONO ESCLUSI DAI LIMITI SOPRA RIPORTATI :</b> (1)tirocini con lavoratori disabili o in condizione di svantaggio; (2)tirocini con categorie particolari di persone svantaggiate, solo se previsto nei programmi regionali; (3)tirocini attivati dai CPI con minori in dispersione; (4)tirocini inclusione sociale (DGR 1406/14); (5)tirocini curriculari e per l'accesso alle professioni; (6) i tirocini attivati in premialità come sopra descritti (art.5 co.6 punto 7).</p>	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	75%	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	50%	2	100%	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	20%	2	50%	3	75%	4	100%	<p><b>Ogni tutor didattico organizzativo</b> può attivare massimo 40 tirocini contemporaneamente. Tale limite non è previsto per tirocini attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto.</p> <p><b>Ogni tutor del Soggetto Ospitante (datore di lavoro)</b> può accompagnare massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.</p>	<p>Non potranno essere ospitati in tirocinio i soggetti che :</p> <p>(1) hanno avuto con il medesimo datore un rapporto di lavoro o una collaborazione/incarico, a meno che terminati da almeno 24 mesi;</p> <p>(2) hanno svolto presso il medesimo datore nei 6 mesi precedenti più di 30 gg (anche non consecutivi) di CPO (art.54 bis l.96/2017) e/o voucher in regime precedente;</p> <p>(3) soggetti con PFI redatto per svolgere attività elementari e ripetitive;</p> <p>(4) per svolgere nell'unità operativa dove è in corso una CIG/CIGO/FIS/FSBA ecc, mansioni equivalenti a quelle dei lavoratori sospesi;</p> <p>(5) lavoratori individuati per svolgere attività equivalenti a quelle di ex lavoratori in forza presso il medesimo datore nei 12 mesi precedenti la cui risoluzione del rapporto sia stata determinata da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licenziamento individuale o plurimo per GMO;</li> <li>- per licenziamento collettivo;</li> <li>- per licenziamento per fine appalto;</li> <li>- per risoluzione di apprendistato per volontà del datore al termine del periodo formativo (art.42 co. 4 Dlgs. 81/15).</li> </ul>
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	75%																									
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	50%																									
2	100%																									
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	20%																									
2	50%																									
3	75%																									
4	100%																									

**TIPOLOGIA TIROCINIO 3 : ESTIVI DI ORIENTAMENTO**

LAVORATORI UTILIZZABILI	SOGGETTO PROMOTORE	DURATA	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE	LIMITI NUMERICI E PREMIALITA'	LIMITI NUMERICI DEL TUTOR	TIPOLOGIA DI LAVORATORI NON AMESSI																				
<p>Studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione (10 anni di scuola) e siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi</p>	<p>1.Servizi per l'impiego</p> <p>2.Università abilitate al rilascio di titoli accademici, Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore, istituzioni scolastiche statali e non che rilasciano titoli di studio dal valore legale: solo per propri allievi</p> <p>3.Organismi di formazione professionale LR 9.08.02 n. 19: limitatamente al loro allievi</p>	<p>Massimo 3 mesi con proroga</p> <p>Durata minima 2 mesi, <b>ad eccezione di quelli promossi dai CPI nei periodi estivi di minimo 14 gg</b></p> <p>Le disposizioni dell'art. 8 della DGR sul divieto di <b>ripetibilità</b> del tirocinio, non si applicano.</p> <p><b>STAGIONALITA'</b> La durata minima ridotta ad 1 mese per attività stagionali (solo quelle di cui DPR 1525 del 1963)</p> <p>Il tirocinio può essere <b>sospeso/prorogato (AR.7 DGR)</b>: A) in caso di maternità obbligatoria o infortunio/ malattia del tirocinante superiori a 30 gg solari; B) per chiusura aziendale programmata ≥15 gg solari (nota ad inizio stage su PFI)</p>	<p>Il datore deve riconoscere per il tempo pieno minimo 450 € lordi oppure 350 € con buoni pasto o servizio mensa. Per i soli part-time tra il 50% e il 70% dell'orario mensile pieno, l'indennità è ridotta al 70% (315€; 245€).</p> <p><i>L'impegno orario (art. 9 co.4 DGR) non dovrà superare l'orario settimanale da ccnl. Si dovrà svolgere in fascia diurna, salvo giustificata tipologia di attività che non consente lo svolgimento diurno.</i> <b>RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI MINORI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO</b></p>	<p>Soggetto Ospitante, per <b>unità operativa</b>:</p> <p>- <b>da 0 a 5 dipendenti*</b> = 1 tirocinante; <b>PREMIALITA' organico da 1 a 5</b>: alla conferma con contratto subordinato (TI anche app. e/o TD almeno 6 mesi anche a PT almeno pari 50% del CCNL):</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>- <b>da 6 a 20 dipendenti*</b> = 2 tirocinanti; <b>PREMIALITA'</b>: alla conferma con contratto subordinato (TI anche app. e/o TD almeno 6 mesi e PT almeno pari 50% del CCNL):</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>- <b>da 21 dipendenti* a salire</b> = fino ad un max del 10% dei dipendenti*; <b>PREMIALITA'</b>: alla conferma con contratto subordinato TI anche app. e/o TD di almeno 6 mesi anche a PT di almeno pari 50% del CCNL come da tabella seguente:</p> <table border="1"> <tr> <td>stagisti aggiuntivi</td> <td>% di conferma nei 24 mesi precedenti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p><b>*Dipendenti</b> = TI (no apprendisti); TD (con data contratto anteriore e scadenza posteriore alla data fine tirocinio) in forza all'atto dell'invio su CO del PFI.</p> <p><b>SONO ESCLUSI DAI LIMITI SOPRA RIPORTATI</b>: (1)tirocini con lavoratori disabili o in condizione di svantaggio; (2)tirocini con categorie particolari di persone svantaggiate, solo se previsto nei programmi regionali; (3)tirocini attivati dai CPI con minori in dispersione; (4)tirocini inclusione sociale (DGR 1406/14); (5)tirocini curriculari e per l'accesso alle professioni; (6) i tirocini attivati in premialità come sopra descritti (art.5 co.6 punto 7).</p>	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	75%	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	50%	2	100%	stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti	1	20%	2	50%	3	75%	4	100%	<p><b>Ogni tutor didattico organizzativo</b> può attivare massimo 40 tirocini contemporaneamente. Tale limite non è previsto per tirocini attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto.</p> <p><b>Ogni tutor del Soggetto Ospitante (datore di lavoro)</b> può accompagnare massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.</p>	<p>Non potranno essere ospitati in tirocinio i soggetti che :</p> <p>(1) hanno avuto con il medesimo datore un rapporto di lavoro o una collaborazione/incarico, a meno che terminati da almeno 24 mesi;</p> <p>(2) hanno svolto presso il medesimo datore nei 6 mesi precedenti più di 30 gg (anche non consecutivi) di CPO (art.54 bis l.96/2017) e/o voucher in regime precedente;</p> <p>(3) soggetti con PFI redatto per svolgere attività elementari e ripetitive;</p> <p>(4) per svolgere nell'unità operativa dove è in corso una CIG/CIGO/FIS/FSBA ecc, mansioni equivalenti a quelle dei lavoratori sospesi;</p> <p>(5) lavoratori individuati per svolgere attività equivalenti a quelle di ex lavoratori in forza presso il medesimo datore nei 12 mesi precedenti la cui risoluzione del rapporto sia stata determinata da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licenziamento individuale o plurimo per GMO;</li> <li>- per licenziamento collettivo;</li> <li>- per licenziamento per fine appalto;</li> </ul> <p>per risoluzione di apprendistato per volontà del datore al termine del periodo formativo (art.42 co. 4 Dlgs. 81/15).</p>
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	75%																									
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	50%																									
2	100%																									
stagisti aggiuntivi	% di conferma nei 24 mesi precedenti																									
1	20%																									
2	50%																									
3	75%																									
4	100%																									

## CONTROLLI E SANZIONI (art. 17 DGR)

La Regione del Veneto promuove il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di **appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L** entro sei mesi dall'adozione delle disposizioni della DGR 1816/17. Nello specifico verranno approntate misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione Veneto promuove, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti ad evitare l'abuso del tirocinio.

VIOLAZIONI NON SANABILI		
<p>Ricorrono nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni, dei limiti previsti e del rispetto delle caratteristiche soggettive e oggettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;</li> <li>-durata massima del tirocinio;</li> <li>-numero di tirocini attivabili contemporaneamente;</li> <li>-numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;</li> <li>-convenzione richiesta e al relativo piano formativo.</li> </ul>		
<b>SOGGETTO PROMOTORE</b> (es. CMTF)	<b>SOGGETTO OSPITANTE</b> (azienda)	
E' prevista l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.	E' prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione. Interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.	<p>In tutti i casi di <b>seconda violazione</b> nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p> <p>In tutti i casi di <b>terza o maggiore violazione</b> nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 30 mesi.</p>
VIOLAZIONI SANABILI		
<p>Ricorrono nei casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio;</li> <li>-quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.</li> </ul>		
<b>SOGGETTO PROMOTORE</b> (es. CMTF)	<b>SOGGETTO OSPITANTE</b> (azienda)	
E' previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.	E' previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.	<p><i>L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</i></p>